



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516
cna@cna.it – www.cna.it

Sede di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale

Roma, 16 aprile 2021

Prot. 69/21

Alle CNA Regionali
Alle CNA Territoriali
Alle Unioni Nazionali CNA

OGGETTO: attestazione di congruità dei costi per interventi di efficienza energetica diversi dal 110%

Nelle scorse settimane è nuovamente stata sollecitata la necessità di fornire chiarimenti in merito all'attestazione di congruità dei costi per interventi di efficienza energetica diversi dal 110%..

A novembre, anche nell'ambito del webinar organizzato in CNA, l'ENEA aveva fornito una prima interpretazione su tale argomento. Ne era emerso che, anche per interventi di efficienza energetica diversi dal superbonus, fosse necessario attestare la congruità dei costi in base al DM 6 agosto 2020 (c.d. Requisiti Minimi)¹.

Infatti, il presupposto di tale lettura deriva dal fatto che il DM del 6 agosto sui requisiti minimi non ha come ambito di applicazione il solo 110, ma si è intervenuti, con l'occasione, a recepire (piuttosto tardivamente) quanto già aveva previsto il DL 63/2013 in relazione all'ecobonus.

Si ricorda infatti che l'articolo comma 3-ter comma 14 del suddetto DL dispone che, con apposito decreto ministeriale, venissero definiti: i requisiti tecnici degli interventi, **i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento**, le procedure e modalità di esecuzione dei controlli. Poiché tale decreto attuativo era ancora stato approvato, di fatto è intervenuto il DM sui requisiti tecnici che, nel disciplinare questi aspetti per il superbonus, è intervenuto anche in applicazione del DL 63/2013 per l'ecobonus.

Ciò emerge in maniera chiara dall'articolo 1 del DM 6 agosto 2020, laddove, nel definire l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, si esplicita quanto segue: "Il presente decreto, **in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013**, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.**"

¹ Ciò si evince, tra l'altro, dalla sintesi delle risposte ai quesiti raccolti durante il suddetto webinar diffusi a novembre da TFEco110



In conclusione, **si ritiene di dover confermare l'interpretazione in base alla quale, anche per gli interventi di efficienza energetica diversi dal superbonus, tra i requisiti da asseverare debba essere compresa anche la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.**

Restano comunque valide le modalità semplificate che prevedono, in sostituzione dell'asseverazione, la dichiarazione del fornitore o dell'installatore per quegli interventi previsti dall'Allegato A del DM 6 agosto 2020.

Cordiali saluti.

Claudio Carpentieri

Resp.le

DPT Politiche Fiscali e Societarie

Barbara Gatto

Resp.le

DPT Politiche Ambientali

CNA